

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 743

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, FAVILLA, LA LOGGIA,  
MACERATINI, TABLADINI, SALVATO, PALOMBI, SELLITTI,  
MANCINO, RONCHI, DUJANY, DANIELE GALDI, TAPPARO,  
D'ALÌ, GALLOTTI, SPISANI, CAMPUS, GUGLIERI, PEDRIZZI,  
COSTA, TERRACINI, BRICCARIELLO, ZANETTI, D'IPPOLITO  
VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

---

Nuovi compiti per gli speditonieri doganali

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'abbattimento delle frontiere interne comunitarie ha abolito dal 1° gennaio 1993 tutte le formalità doganali nell'interscambio comunitario delle merci.

Gli spedizionieri doganali, a norma della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 e del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono i professionisti che attendono a tali procedure in nome e per conto del proprietario delle merci.

Il mercato unico interno ha pertanto diminuito drasticamente l'attività professionale di questi soggetti, togliendo loro tutte le operazioni doganali che ineriscono gli scambi intracomunitari.

La perdita di lavoro subita dagli spedizionieri doganali è pertanto complessivamente uguale all'ammontare del traffico intracomunitario che rappresenta il 74 per cento dell'intero scambio internazionale delle merci da e per il nostro Paese.

Un'ulteriore negativa conseguenza dai mancati introiti del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali che, essendo costituiti da contributi dovuti dagli iscritti in relazione alle operazioni doganali, sono anch'essi diminuiti della stessa percentuale.

Trattandosi di un fondo previdenziale gestito con il sistema «a ripartizione», già dal mese di febbraio 1994 il Fondo degli spedizionieri doganali non è più in grado di erogare le pensioni in essere.

Con il provvedimento che si sottopone all'esame, si vuole innanzitutto allargare il campo dell'attività di questi professionisti oltre quello puramente doganale anche se pur sempre riferito allo scambio internazionale delle merci, in modo da dare loro nuove possibilità di lavoro che, contempo-

aneamente, siano utili all'economia del paese e segnatamente al comparto del commercio con l'estero.

La conseguente ricreazione delle risorse di reddito metterebbe di nuovo gli spedizionieri doganali in condizione di contribuire per la loro previdenza.

Gli articoli da 1 a 5 rispondono a queste finalità e contemporaneamente a quelle più generali di interesse collettivo.

Con l'articolo 1 si vuole dare anche un contributo tecnico al processo tributario facendo entrare nel contesto dei professionisti particolarmente esperti di tributi doganali, imposte di consumo ed accise.

Con l'articolo 2 si vuole venire incontro alle esigenze degli operatori economici, degli spedizionieri e dei trasportatori, impedendo che le merci da esportare e da importare debbano necessariamente essere presentate agli uffici doganali anche nei casi in cui questi ultimi non intendono, in base ai parametri di legge o secondo le discrezionalità loro accordate, procedere alla verifica fisica delle merci stesse.

Ciò metterebbe su un piano competitivo gli operatori economici nazionali rispetto ai concorrenti esteri, anche nei casi in cui gli operatori non possono ricorrere alle procedure doganali domiciliate.

Inoltre la procedura prevista, con l'intervento dei mezzi informatici, esalterebbe la qualità dell'apporto professionale con benefici anche in ordine alle rilevazioni statistiche inerenti il commercio con l'estero.

Con gli articoli 3 e 4 si vuole dare maggiore snellezza alle procedure previste per ottenere certificazioni, autorizzazioni e specifiche provvidenze, contemporaneamente creando un intermediario responsabile e quindi perseguibile dalle Amministrazioni interessate, in caso di abusi o di illegittimo utilizzo delle autorizzazioni o provvidenze.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 5 risponde ad una esigenza di tranquillità fiscale sentita dagli operatori i quali, in tutta libertà, possono richiedere la certificazione delle proprie operazioni intracomunitarie in rapporto agli adempimenti previsti.

La certificazione da parte degli spedizionieri doganali sarebbe anche utile alla Amministrazione finanziaria che, da parte sua, nello stabilire i criteri di controllo fiscale, potrebbe dare una rilevanza alla certificazione medesima.

Con l'articolo 6 si è voluto sottoporre, nell'interesse dell'utenza, le tariffe praticate dagli spedizionieri doganali e stabilite dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, al preventivo controllo del Ministro delle finanze.

L'articolo 7 risponde ad esigenze necessarie ed urgenti che devono essere tenute presenti onde permettere nell'immediato periodo al Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali di erogare le pensioni a circa 1800 pensionati.

Pertanto in attesa degli interventi strutturali sul Fondo che il Governo è delegato a predisporre e per i quali si auspica che, anche in base ai suggerimenti delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato, il Fondo spedizionieri doganali possa confluire nell'ente gestore della assicurazione obbligatoria, occorre assicurare per l'anno 1994 la liquidità necessaria per il pagamento delle pensioni, al fine di garantire il diritto sancito dall'articolo 38 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE****NUOVI COMPITI  
PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI****Art. 1.**

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie per le materie concernenti le imposte indirette, su beni oggetto di scambi internazionali.

**Art. 2.**

1. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1982, possono ottenere la libera disponibilità delle merci ovunque si trovino nell'ambito della circoscrizione doganale competente all'atto della presentazione della dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale, a condizione che i relativi diritti doganali siano preventivamente riscossi ovvero annotati su conto di debito secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. I dati relativi alle dichiarazioni doganali di cui al comma 1 devono essere asseverati dai soggetti di cui al medesimo comma e possono essere anche trasmessi agli uffici doganali competenti per via telematica.

3. Quando l'ufficio doganale non procede alla visita delle merci in osservanza dei

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

criteri e delle procedure fissati dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, queste si considerano conformi al dichiarato e viene rilasciato allo spedizioniere doganale il documento attestante la libera disponibilità delle merci.

4. Allorchè i dati relativi alla dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale sono trasmessi all'ufficio doganale per via telematica, la libera disponibilità delle merci s'intende acquisita dopo un'ora dall'avvenuta trasmissione dei dati, a meno che l'ufficio doganale non comunichi l'intenzione di sottoporre le merci alla visita doganale.

## Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono svolgere qualsiasi formalità ed ottenere le autorizzazioni necessarie allo scambio internazionale delle merci per conto degli operatori economici dai quali hanno ricevuto espresso incarico, presso tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. La prova dell'incarico s'intende acquisita con il possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale.

## Art. 4.

1. L'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (E.I.M.A.), istituito con il decreto legge 25 luglio 1994, n. 464, può delegare i soggetti di cui all'articolo 2 ad eseguire i controlli necessari relativi alle merci che beneficiano di speciali provvidenze ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea.

2. Dei controlli eseguiti gli spedizionieri doganali dovranno redigere verbale certificando gli accertamenti effettuati e la validità della documentazione, secondo le istruzioni che l'Ente richiedente diramerà in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi da attuare in applicazione dei regolamenti comunitari.

## Art. 5.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono certificare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I professionisti di cui al comma 1 devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate ai clienti ai quali hanno rilasciato la certificazione di conformità che hanno diritto di rivalsa nei loro confronti per gli errori formali ad essi stessi imputabili.

## Art. 6.

1. I corrispettivi degli spedizionieri doganali vengono determinati con la procedura prevista dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvati con decreto del Ministro delle finanze, previo parere favorevole del Comitato interministeriale dei prezzi, reso ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, introdotto dall'articolo 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

## Art. 7.

*(Misure di carattere previdenziale  
per gli spedizionieri doganali)*

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza, per i quali è da prevedere il permanere nel comparto della previdenza pubblica, al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli

spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A);

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del citato regolamento del Fondo, la tabella A), sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo della indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del citato regolamento del Fondo. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche a carico del Fondo e, comunque, non prima del compimento del sessantunesimo anno di età. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) per l'anno 1994 è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi.

2. All'onere di lire 12 miliardi, per l'anno 1994, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

## A) Valore marche previdenziali

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000 .....	L.	2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 .....	»	2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000 .....	»	4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 .....	»	7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 .....	»	20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000 .....	»	40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate .....	»	5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate .....	»	10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate .....	»	20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate .....	»	40.000
per ogni estratto manifesto .....	»	2.600
per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili .....	»	5.000
per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente .....	»	2.600
per ogni istanza .....	»	4.000

Per i documenti di cui ai punti *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 20 del regolamento del Fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale*

Contributo personale annuo ..... L. 3.840.000

C) *Contributo globale annuo*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al Fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti reattivi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

